



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE -
MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) - Via Cesine, 3 - 0828/941132 - 0828/947570

CODICE FISCALE: 82003050653

Schema

REGOLAMENTO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DEL PERSONALE DIPENDENTE
(art.113 DLgs n. 50/2016)

Approvato con delibera di Giunta Esecutiva n° 18 del 10.04.2019

Il Segretario Generale
F.to (D.ssa Anna Desimone)

Il Presidente
F.to (Dr. Angelo Rizzo)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

**ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI
PREVISTI**

Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 11 – RINVIO

ART. 12 - FASE TRANSITORIA, TEMPI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture che hanno copertura finanziaria e che, per tale ragione, vengono poste a base di gara per l'affidamento della loro realizzazione o acquisizione.

3. Senza porre a base di gara le opere programmate e progettate, non si ha la costituzione del fondo per funzioni tecniche come meglio precisato nel successivo art. 4, comma 1, dove chiaramente si precisa che il fondo incentivante si costituisce prendendo come riferimento l'importo di un lavoro, opera, fornitura o servizio

posto a base di gara.

4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi:

- a) i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti;
- b) gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) i lavori, per qualunque importo, realizzati senza gara di appalto, come espressamente stabilisce il comma 2 del citato art. 113 del codice, in cui viene precisato che sono oggetto del fondo per le funzioni tecniche soltanto le risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara (*).

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

(*) sull'esclusione dei lavori realizzati in amministrazione diretta e non posti a base di gara vi è una nutrita giurisprudenza (v. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Toscana n.186/2017; v. Corte Conti sez. reg. Lombardia n. 185/2017). A conferma di ciò, si può anche far riferimento al parere espresso dal Direttore Generale della Direzione Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania con nota prot. 2018.0048705 del 23/01/2018.

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 4

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento

informatico.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;

- d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, ivi compresa il RUP. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, il quale può adottare anche più provvedimenti per la stessa procedura realizzativa di lavori o acquisti allo scopo di rettificare o integrare nel tempo la composizione del gruppo stesso sulla base delle esigenze che maturano in itinere.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo

programma di finanziamento;

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti, come innanzi già precisato, sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su eventuale proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

Articolo 6

Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile del P.O. competente, secondo le percentuali di seguito riportate nelle TABELLA 1 e TABELLA 2 rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

TABELLA 1- INCENTIVI PER LAVORI E OPERE			
1	2	3	4
Fasi del procedimento	Quota	attività specifica	Quota specifica
Responsabilità del procedimento (art. 21 del Codice degli appalti)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	30%
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	8%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	4%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	4%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	7%	attività di verifica dei progetti	4%
		validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	6%
		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici	4%
Fase della esecuzione	20%	direzione dei lavori e contabilità;	10%
		collaudo statico;	5%
		Collaudo T.A. /certificato di regolare esecuzione;	5%
Collaboratori alle diverse fasi (inseriti nel gruppo di lavoro)	25%	Programmazione	4%
		Affidamento	8%
		Esecuzione	5%
		Rendicontazione	8%
Totali	100		100

TABELLA 2 – INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE			
1	2	3	4
Fasi di procedimento	quota	attività specifica	Quota specifica
Responsabilità del procedimento (art. 31 del Codice degli appalti)	30%	attività elencate dell'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	30%
Programmazione degli interventi (art. 21 del codice degli appalti)	8%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	4%
		preventivazione della spesa per investimenti	4%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	7%	attività di verifica dei progetti	4%
		validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, MEPA)	6%
		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici	4%
Fase della esecuzione	20%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;	8%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità;	12%
Collaboratori alle diverse fasi (inseriti nel gruppo di lavoro)	25%	programmazione	4%
		affidamento	8%
		esecuzione	5%
		rendicontazione	8%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Le attività specifiche (indicata nella colonna 3) possono essere riconosciute allo stesso soggetto nei limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 per quanto riguarda la cumulabilità degli incarichi.

5. La ripartizione della quota specifica di cui alla colonna 4 delle Tabelle 1 e 2 è fissata nel provvedimento dirigenziale di nomina del gruppo di lavoro, in cui si tiene conto delle specifiche mansioni attribuite a ciascun componente in qualità di tecnico o di collaboratore.

Articolo 7

Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 8

Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente Regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto; per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattassi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di lavori) o di verifica di conformità (se

trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate per compensare altre funzioni tecniche del personale dipendente secondo modalità proposte dal dirigente competente e assentite in sede di contrattazione decentrata.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Servizio Finanziario competente in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 9

Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10

Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione anche nel caso di procedure demandate a forme associative o aggregative della committenza, quando i fondi di cui all'art. 113 siano individuati e assegnati alla Comunità Montana.

Articolo 11

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Articolo 12

Fase transitoria, tempi e modalità di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, dopo la sua valutazione in sede di contrattazione decentrata e dopo la sua definitiva approvazione da parte della Giunta Esecutiva, entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento, tuttavia, in maniera retroattiva a copertura delle attività già svolte, troverà ugualmente applicazione per i progetti approvati dopo l'entrata in vigore del DLgs n. 50/2016 (GU n. 91 del 19 aprile 2016) e per tutte le relative attività e funzioni tecniche espletate consequenzialmente.

3. Per gli incentivi delle funzioni tecniche realizzate prima del 19 aprile 2016 e non ancora liquidati, si provvederà alla loro liquidazione soltanto se per essi sono previste le relative coperture nelle spese generali dei progetti attuati e non ancora definitivamente chiusi e rendicontati. Per la loro effettiva liquidazione, si terrà conto del regolamento approvato da questo Ente con delibera di Giunta Esecutiva

n° 70 del 23.07.2004 (come modificato con successiva delibera di G.E. n° 33/2008) solo ed esclusivamente se quest'ultimo non contrasta con il quadro normativo di riferimento in vigore all'epoca delle prestazioni, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni fissate in materia dagli artt. 13 e 13 bis, della legge 114/2014, che hanno modificato gli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006.